

Torino, 31.03.2025

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Davide NICCO

Al Consigliere regionale del Piemonte
Domenico ROSSI

Gruppo consiliare
Partito Democratico

**RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n.319
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DOMENICO ROSSI**

“Percorso di tutela, quale percorso per le prestazioni non erogate direttamente dall'ASL di residenza ”

L'interrogante chiede alla Giunta “se e quali azioni intenda porre in essere per far fronte ai casi di prestazioni non erogate dall'ASL ma rientranti nel percorso di tutela a cui il cittadino ha diritto.”

RISPOSTA

Con note regionali prot. n. 11173 del 24/04/2024 e n. 15927 del 25/06/2024, la Direzione Sanità, in attuazione dell'art. 3, comma 12, D. Lgs. 29/04/1998 n. 124, ha posto in essere tutte le iniziative necessarie per il recupero da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, delle attività in funzione della garanzia dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, tenuto conto dei bisogni e delle esigenze di programmazione ed organizzazione dei servizi.

In particolare, il sistema di prenotazione regionale per visite ed esami segue i seguenti criteri:

- 1) ricerca del primo posto disponibile presso le strutture pubbliche dell'A.S.L. di residenza del richiedente;
- 2) ricerca di disponibilità alternative presso i privati accreditati dell'A.S.L. di appartenenza;
- 3) ricerca di disponibilità alternative in zone limitrofe (aree omogenee, cosiddetti bacini di garanzia);

4) ricerca di disponibilità alternative nell'intero territorio regionale.

Le note regionali sopra citate, specificano che al termine della ricerca testé indicata, qualora non si riuscisse a soddisfare la richiesta di prenotazione entro i termini previsti dal codice di priorità specifico o dai tempi massimi stabiliti nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), l'A.S.L. di appartenenza, a seguito di un'ulteriore verifica e su richiesta dell'interessato dovrà erogare la prestazione nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D. Lgs. 29/04/1998 n. 124.

E ciò nel rispetto tanto del criterio di rotazione tra i professionisti, tanto del rapporto tra i volumi di attività istituzionale ed in libera professione, riferiti alla struttura di afferenza dello stesso.

Con specifico riguardo alla prestazione di polisonnografia di cui all'interrogazione, si precisa che la "polisonnografia (codice 89.17) NON rientra tra le prestazioni monitorate del vigente PNGLA.

Nel caso segnalato, in merito al quale non è nota la residenza dell'Assistito, l'AOU precisa che, considerata l'indisponibilità della prestazione in classe B nei tempi massimi previsti di 10 giorni presso la medesima struttura, è stato indicato all'utente il percorso di tutela previsto dalla vigente normativa regionale (<https://www.maggioreosp.novara.it/wp-content/uploads/2024/08/Percorso-di-tutela-del-cittadino-nellambito-del-rispetto-dei-tempi-di-attesa-per-le-prestazioni-specialistiche.pdf>).

Nel contesto del bacino di garanzia delle ASL dell'Area Omogenea Piemonte Nord Est, tale prestazioni non viene erogata esclusivamente presso l'AOU di Novara, in quanto la stessa viene erogata anche dal Presidio Ospedaliero Sant'Andrea di Vercelli, dall'IRCSS di Veruno, oppure dall'Auxologico di Piancavallo, a seconda dell'Asl di appartenenza dell'Assistito richiedente.

Per la Giunta regionale
l'Assessore
Federico Riboldi